

Regime di adempimento Collaborativo

Le novità del Decreto Correttivo



Building a better working world

Il 26/07/2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (pubblicato in GU n. 182 del 05/08/2024) - nel seguito "Decreto Correttivo" - recante disposizioni integrative e correttive del regime di Adempimento Collaborativo (o *cooperative compliance*) disciplinati dal D.lgs. 128/2015 così come da ultimo modificato dal D.lgs. 221/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024.

Le modifiche introdotte avranno risvolti significativi non solo in termini di appetibilità per l'ingresso di nuovi soggetti nel regime della *cooperative compliance*, ma anche per i contribuenti che, non integrando i requisiti dimensionali per accedere al regime in parola, optino per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui all'art. 7-bis D.lgs. 128/2015 dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate (c.d. TCF Opzionale)

Si riportano nel seguito le principali modifiche apportate dal Decreto Correttivo.

- ▶ Per i soggetti ammessi al regime di Adempimento Collaborativo, anziché la previgente causa di non punibilità, viene ora prevista la **non applicazione tout court delle disposizioni relative al reato di dichiarazione infedele** (art. 4, D.lgs. 74/2000) alle violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale oggetto di comunicazione preventiva (mediante interpello abbreviato o comunicazione), facendo venire meno *ab origine* la loro rilevanza quale notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p., **eccezion fatta** per le violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione, nelle dichiarazioni annuali, di elementi passivi inesistenti.

Tali condotte, infatti, non sono tollerate nell'ambito rapporto di collaborazione e trasparenza tipico del regime della cooperative compliance, così come precisato anche dal Codice di Condotta pubblicato lo scorso 7 giugno 2024. A tal proposito, in coerenza con la formulazione contenuta nella norma incriminatrice del delitto di dichiarazione infedele il Decreto Correttivo specifica l'ambito di applicazione oggettivo dello scudo penale non facendo più esclusivo riferimento ai rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

- ▶ L'applicazione degli stessi benefici della **non applicazione della disciplina del reato di dichiarazione infedele e non applicazione delle sanzioni tributarie**, vengono estesi anche ai contribuenti che aderendo al regime di Adempimento Collaborativo decidano, **entro 120 giorni** dal provvedimento di ammissione, di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in **periodi di imposta precedenti l'ingresso** al regime, prima che gli stessi abbiano avuto conoscenza di controlli fiscali. La medesima disposizione riguarda anche i soggetti che, essendo già ammessi al regime, decidano di comunicare i rischi per tali fattispecie pregresse entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Correttivo. Per completezza, si ricorda che **la precedente formulazione** della normativa prevedeva per tali fattispecie la sola **riduzione alla metà** delle sanzioni tributarie.

EY supporta imprese finanziarie (tra cui istituti di credito e imprese di assicurazione) nella creazione del TCF (Tax Control Framework) e nella gestione del regime della cooperative compliance

Il supporto fornito dai professionisti EY consiste in:

- ▶ **Assessment** per la definizione della *roadmap* implementativa del Tax Control Framework propedeutico all'entrata nel regime di Adempimento Collaborativo
- ▶ Implementazione della *roadmap* del Tax Control Framework e supporto alle fase istruttorie di accesso al Regime di Adempimento Collaborativo
- ▶ Assistenza durante la fase di interlocuzione costante in vigenza del regime di Adempimento Collaborativo

- ▶ Viene ora previsto l'accesso al regime di Adempimento Collaborativo per i contribuenti che **appartengono ad un gruppo di imprese** (inteso come insieme di società sottoposte a controllo comune ai sensi dell'art. 2359 c.c., c. 1, n. 1 e 2 e c.2), laddove almeno una di esse possieda i requisiti dimensionali per l'accesso e purché **sia adottato il TCF di gruppo certificato**, venendo così **meno** la precedente condizione di opzione per il **consolidato fiscale**.
- ▶ Novità di grande interesse riguardano i soggetti che, **pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di Adempimento Collaborativo**, decidano di adottare il c.d. **TCF Opzionale**, ossia il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In tal caso, le modifiche recate dal Decreto Correttivo consentono a tali soggetti di accedere ai **principali** benefici previsti per i soggetti che aderiscono alla *cooperative compliance* e cioè *i)* la disapplicazione delle sanzioni tributarie e *ii)* la non applicazione del reato di infedele dichiarazione. La condizione per l'accesso a tali istituti premiali è che i rischi di natura fiscale siano **comunicati** mediante **interpello ordinario**, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello. Anche in tal caso sono **escluse** le violazioni fiscali caratterizzate da **condotte simulatorie o fraudolente** o dipendenti dall'indicazione, nelle dichiarazioni annuali, di elementi passivi inesistenti.
- ▶ Altra novità rilevante riguarda i soggetti già ammessi al regime di Adempimento Collaborativo alla data del 18 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023). Tali soggetti per quanto non tenuti alla certificazione del TCF dovranno, per effetto delle novità recate dal Decreto Correttivo, attestare, con le modalità definite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La ulteriori modifiche per i soggetti ammessi alla *cooperative compliance*

Il Decreto correttivo prevede inoltre:

- ▶ Estensione dell'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi in esecuzione alla data di entrata in vigore del D.lgs., 221/2023
- ▶ Non cumulabilità delle riduzioni dei termini di accertamento previsti dal D.lgs. 128/2015 (di due o tre anni) ai soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti per operazioni di ammontare maggiore ad euro 500, come previsto dall'art. 3, D.lgs. 127/2015.
- ▶ Sono previste sanzioni a carico del professionista che rilascia una certificazione del TCF infedele. In tal caso l'Agenzia delle Entrate potrebbe compiere le proprie considerazioni in ottica di ammissibilità o permanenza nel regime di Adempimento Collaborativo.

Per maggiori informazioni sul tema potete contattare i nostri referenti

Paolo Zucca

EY Financial Services Tax Leader
paolo.zucca@it.ey.com
+39 3371532637

Giancarlo Tardio

EY Financial Services Tax Partner
giancarlo.tardio@it.ey.com
+39 3356793658

Luca Galli

EY Financial Services Business Consulting Leader
luca.galli@it.ey.com
+39 3356799542

Giovanni Bisleri

EY Financial Services Tax Senior Manager
giovanni.bisleri1@it.ey.com
+39 3332471663

Federico Pagani

EY Financial Services Tax Senior Manager
federico.pagani@it.ey.com
+39 3346113509

Manuela Casamassima

EY Financial Services Business Consulting Senior Manager
manuela.casamassima@it.ey.com
+39 3666134305

Manfredi La Mantia

EY Financial Services Tax Manager
manfredi.la-mantia@it.ey.com
+39 3601029758

Roberto Carotenuto

EY Financial Services Tax Manager
roberto.carotenuto@it.ey.com
+39 3669224069

Alberto Adornato

EY Financial Services Tax Senior Manager
alberto.adornato@it.ey.com
+39 3668337151